



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

REGOLAMENTO RELATIVO
ALL'EROGAZIONE
DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI DEI COMUNI
ADERENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI
DELLA VALTENESI

Approvato con deliberazione di Assemblea dell'Unione dei Comuni della Valtenesi
n. 28 del 30/11/2022



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

INDICE GENERALE

<u>TITOLO I – PREMESSE</u>	Pag. 5
<u>CAPO I – PRINCIPI GENERALI</u>	Pag. 5
Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità	Pag. 5
Articolo 2 – Informazione	Pag. 6
Articolo 3- Definizioni	Pag. 6
Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità	Pag. 6
Articolo 5- Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale	Pag. 7
<u>CAPO II – COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI</u>	Pag. 8
Articolo 6 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa	Pag. 8
Articolo 7 - Dichiarazione sostitutiva unica	Pag. 8
Articolo 8 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica	Pag. 9
Articolo 9 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici	Pag. 9
Articolo 10 - Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi	Pag. 10
Articolo 11- Determinazione del contributo per l’integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione	Pag. 11
Articolo 12 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive	Pag. 12
<u>CAPO III DISPOSIZIONI FINALI</u>	Pag. 13
Articolo 13 - Riservatezza e trattamento dei dati personali	Pag. 13
Articolo 14 – Regolamentazione di servizi	Pag. 13



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

Articolo 15 – Abrogazioni	Pag. 14
Articolo 16 - Entrata in vigore	Pag. 14
<u>TITOLO II – SERVIZI EROGATI</u>	Pag. 15
<u>CAPO I - Interventi di servizio sociale</u>	Pag. 15
Articolo 1 - Segretariato sociale e servizio sociale professionale	Pag. 15
Articolo 2 - Presa in carico del servizio sociale	Pag. 15
<u>CAPO II - Interventi per la domiciliarità</u>	Pag. 18
Articolo 3 - Servizio di assistenza domiciliare	Pag. 18
Articolo 4 - Pasti a domicilio	Pag. 19
Articolo 5 - Servizio di trasporto sociale	Pag. 20
Articolo 6 - Servizio infermieristico	Pag. 21
<u>CAPO III - Interventi socioeducativi</u>	Pag. 23
Articolo 7 - Intervento educativo domiciliare disabili (SEDH)	Pag. 23
Articolo 8. Assistenza all'autonomia per l'inclusione di minori disabili presso centri estivi	Pag. 24
Articolo 9 - Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.)	Pag. 25
Articolo 10 - Servizio di incontri protetti	Pag. 26



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

<u>CAPO IV - Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi territoriali semiresidenziali e residenziali</u>	Pag. 27
Articolo 11 – Contributo per l'integrazione di rette dei servizi di formazione all'autonomia per persone disabili (S.F.A.) e servizi territoriali handicap (C.S.E.)	Pag. 27
Articolo 12 - Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone Anziane	Pag. 28
Articolo 13 – Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone Disabili	Pag. 29
Articolo 14 - Centri diurni per minori	Pag. 30
Articolo 15 - Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo in regime accreditato (esclusi i ricoveri di sollievo) per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione	Pag. 31
Articolo 16 - Integrazione di rette di servizi residenziali per minori	Pag. 33
<u>CAPO V - Interventi economici ad integrazione del reddito</u>	Pag. 34
Articolo 17 - Interventi di sostegno economico	Pag. 34
Articolo 18 - Contributi per affido familiare	Pag. 36
<u>Allegato A. Costi di riferimento dei servizi e minimo vitale</u>	
<u>Allegato B. Compartecipazione al costo dei servizi</u>	



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

TITOLO I - PREMESSE

CAPO I- PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'ammissione agli interventi e servizi sociali, agli interventi e servizi sociali agevolati e alla componente socioassistenziale degli interventi e servizi agevolati di natura socio sanitaria assicurati dall'Unione dei Comuni della Valtenesi¹ (di seguito "Unione"), i criteri per l'erogazione degli interventi e servizi, i criteri per l'erogazione di contributi, nonché le modalità di partecipazione al costo da parte dell'utenza.

2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, l'Unione, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:

- a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dall'Unione medesima quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio di pertinenza.

3. Rimangono escluse dalla disciplina gli interventi e i servizi per i quali l'istruttoria o l'erogazione è effettuata dal Comune in forza di disposizioni normative specifiche o conseguenti a rapporti convenzionali o ad accordi formalizzati con soggetti terzi.

4. Sono riconosciute e promosse, nel rispetto delle norme e degli indirizzi nazionali e regionali, le sperimentazioni di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.

5. L'Unione determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

¹Con il termine "Unione" si intende l'Unione dei Comuni della Valtenesi di cui fanno parte i Comuni di Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda e Soiano del Lago.



UNIONE DEI COMUNI della "VALTENESI" *Area Servizi Sociali e Scolastici*

Articolo 2 – Informazione

Attraverso il servizio di segretariato sociale, l'Unione garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo e di erogazione di contributi.

Articolo 3- Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza², della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:

a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti in uno dei Comuni appartenenti l'Unione;

b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario³, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, domiciliati in uno dei Comuni appartenenti l'Unione;

c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dell'Unione, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. È fatta salva, in questi casi, la richiesta di rimborso al Comune di residenza, come previsto dalla vigente normativa. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

Le persone soggiornanti per motivi di turismo (domiciliati in seconde case, stanziali nei campeggi o nei residence) o domiciliati NON hanno accesso alle agevolazioni relative alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale. Tuttavia, possono richiedere informazioni presso i Servizi Sociali comunali in merito all'acquisto di detti servizi direttamente presso i soggetti erogatori presenti sul territorio.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

² Con il termine "utenza" si intende, in relazione alla richiesta presentata e/o alla prestazione effettivamente erogata, il richiedente ovvero il beneficiario.

³ Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza presso i Servizi Sociali dei Comuni aderenti l'Unione ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o suo rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

5. Con provvedimento finale del Responsabile dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata, per i servizi che prevedano compartecipazione ovvero l'ammontare della contribuzione da parte dell'Unione.

6. Per la descrizione in dettaglio degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale si fa rinvio all'allegato al presente regolamento.



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

CAPO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 6 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni⁴ sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo⁵.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
 - a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di I.S.E.E.⁶;
 - b) dalla normativa regionale in materia, siccome legittima;
 - c) dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Ove resti inadempito da parte del cittadino utente l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
4. È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

Articolo 7 - Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione sino alla data prevista per legge, attualmente al 31 dicembre di ogni anno.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 MARZO di ogni anno, salvo diversa determinazione dell'Unione per specifici servizi.
3. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

⁴ Per la definizione di dette prestazioni, si rinvia a quanto previsto all'art. 1 del D.P.C.M. n. 159/2013.

⁵ V. la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale".

⁶ All'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. n. 159/2013, infatti, è previsto che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e sociosanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni".



UNIONE DEI COMUNI della "VALTENESI"

Area Servizi Sociali e Scolastici

Articolo 8 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora l'Unione richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, indicando la tempistica entro cui presentarla, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione da parte delle persone interessate, salvo diversa determinazione da parte del cittadino in merito alla prosecuzione della prestazione.

Articolo 9 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento delle situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) del D.P.C.M. 159/2013, il Responsabile del Servizio dei Servizi Sociali dell'Unione, previa istanza formale delle persone interessate, corredata da elementi probatori, e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali dell'Unione:

- a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Responsabile del Servizio dei Servizi Sociali dell'Unione, previa istanza formale delle persone interessate, corredata da elementi probatori, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte dell'Unione della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.



UNIONE DEI COMUNI della "VALTENESI" Area Servizi Sociali e Scolastici

Articolo 10 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. I richiedenti l'accesso agevolato ai servizi, oggetto del presente regolamento, sono tenuti a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini I.S.E.E.

Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, ad eccezione del contributo di integrazione della retta per servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in condizioni di grave emarginazione per il quale si rimanda al successivo articolo, si utilizza la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:

$$\text{Compartecipazione = utente} = \left[\frac{(\text{I.S.E.E. utenza} - \text{I.S.E.E. iniziale})}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) \right] + \text{eventuale tariffa minima}$$

* per le singole prestazioni e/o interventi verrà richiesto l'I.S.E.E. specifico per tale casistica.

* l'utente disabile con I.S.E.E. sociosanitario pari a € 0 NON compartecipa ad alcuna spesa.

2. Ai fini della suindicata formula, si intende per:

- compartecipazione utenza: percentuale di costo del servizio a carico dell'utenza da calcolarsi con la formula predetta prevedendo come tariffa di partenza la eventuale quota minima di compartecipazione;
- I.S.E.E. utenza: è il valore dell'I.S.E.E. rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni⁷;
- I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale l'utenza compartecipa alla spesa dei servizi con eventuale tariffa minima stabilita;
- I.S.E.E. finale: è il valore massimo entro il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima stabilita di compartecipazione alla spesa.

Nel caso in cui l'utente presenti un I.S.E.E. superiore all' I.S.E.E. finale stabilito o non presenti la D.S.U. ai fini I.S.E.E. in corso di validità, si applica la tariffa intera del servizio.

Nel caso in cui l'utente non adempia all'obbligo di compartecipazione, l'Unione, previa formale messa in mora, attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei diritti costituzionalmente riconosciuti, agendo nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti dell'utente inadempiente anche mediante forme di rateizzazione.

3. Nel rispetto della normativa, la Giunta provvede ad aggiornare:

- a) le relative soglie I.S.E.E. di accesso, con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico;

⁷ Così come previsto dall'art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.



UNIONE DEI COMUNI della "VALTENESI"

Area Servizi Sociali e Scolastici

b) l'I.S.E.E. finale, l'I.S.E.E. iniziale, la eventuale tariffa minima e la tariffa massima, con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza.

Tali tariffe sono riportate nell'Allegato A – costo di riferimento dei servizi - e nell'Allegato B – compartecipazione al costo dei servizi.

4. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, approvata con determinazione del Responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a sé stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione dell'Unione e risultanti a carico dell'utenza.

6. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.

Articolo 11 - Determinazione del contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione

1. Per le persone anziane, disabili e in condizione di grave emarginazione, che necessitano di accoglienza in struttura residenziale a ciclo continuativo e non siano in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta⁸, l'Unione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale della quota sociale della retta.

2. L'erogabilità dell'integrazione dell'Unione è limitata a coloro che presentano un I.S.E.E. sociosanitario integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio non incluso nel nucleo familiare (art 6 comma 3 D.C.P.M. 159/2013) inferiore alla soglia I.S.E.E. pari al valore medio della quota sociale della retta minima delle analoghe strutture accreditate, pubblicate da Regione Lombardia – ATS Brescia – elenco Residenze Sanitarie Assistenziali, moltiplicato per 365.

3. La misura dell'intervento economico integrativo dell'Unione è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto personalizzato⁹ e nel conseguente accordo assistenziale. La quota sostenuta dall'utenza è calcolata tenendo conto dell'I.S.E.E. dell'utenza e, considerando la natura e lo scopo delle indennità

⁸ Sia in occasione di nuovi ricoveri, sia per una rivalutazione dell'allocazione della spesa per i ricoveri già in corso.

⁹ Da predisporre, previa richiesta, anche per le persone eventualmente già ricoverate in una struttura.



UNIONE DEI COMUNI della "VALTENESI"

Area Servizi Sociali e Scolastici

eventualmente percepite¹⁰ oltre che della natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata, delle pensioni, rendite e indennità comunque denominate e godute, di cui si prevede il versamento diretto¹¹, mantenendo a favore dell'utenza una quota per spese personali¹². La misura dell'intervento economico integrativo dell'Unione dovrà altresì tener conto della composizione del nucleo familiare e della capacità economica dello stesso garantendo la vita dignitosa ai sensi della vigente normativa.

4. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato di intervento, senza pretesa di esaustività: il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato; la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per gli eventuali rientri in famiglia.

5. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo dell'Unione, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in applicazione del precedente co. 3, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

6. In caso di I.S.E.E. elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, ovvero a margine, l'Unione potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una ridotta liquidità, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

Articolo 12 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

2. Le modalità di campionamento dei controlli ed i criteri per l'effettuazione dei controlli sono stabiliti, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento della Giunta dell'Unione.

¹⁰ Derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013.

¹¹ Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione di Giunta regionale X/3230 del 6 marzo 2015, rubricata "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del D.P.C.M. n. 159/2013".

¹² Stante la *ratio* normativa di favore e sostegno alle necessità assistenziali del cittadino, si ritiene che il progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/2000 sia applicabile, in via analogica, anche alle persone anziane non autosufficienti e alle persone in condizioni di grave emarginazione che richiedono un intervento di assistenza tutelare.



UNIONE DEI COMUNI della "VALTENESI" *Area Servizi Sociali e Scolastici*

3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante¹³ decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali¹⁴.

4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge¹⁵.

Articolo 14 – Regolamentazione di servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

¹³ V. l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

¹⁴ V. l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

¹⁵ Nel rispetto delle norme contenute nel REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

Articolo 15 - Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 Gennaio 2023.



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

TITOLO II. SERVIZI EROGATI

CAPO I - Interventi di servizio sociale

Articolo 1 - Segretariato sociale e servizio sociale professionale

1. Il servizio sociale dell'Unione, mediante assistenti sociali e personale amministrativo addetto ai servizi sociali in servizio presso ogni Comune aderente all'Unione, garantisce lo sportello di segretariato sociale e servizio sociale professionale, con accesso in giorni e orari prestabiliti.
2. L'attività del segretariato sociale e del servizio sociale professionale è finalizzata a:
 - a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
 - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
 - d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici dei Comuni e ai servizi sociali territoriali: consultori, S.E.R.D. (S.E.R.T. e N.O.A.), C.P.S., ecc., affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.
3. Quando il bisogno dell'utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione tra utente e servizio sociale comunale.
4. Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale da parte dell'assistente sociale.

Articolo 2 - Presa in carico del servizio sociale

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale.
2. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.
3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari con multi-problematicità.
4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del servizio sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell'assistente sociale responsabile del caso.



UNIONE DEI COMUNI della "VALTENESI"

Area Servizi Sociali e Scolastici

2.1 - Valutazione dello stato di bisogno

1. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- b) incapacità di provvedere a sé stessi;
- c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socioassistenziali;
- d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

2. I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:

- a) la disponibilità personale di risorse di rete;
- b) le condizioni di salute;
- c) la situazione abitativa;
- d) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- e) la capacità di assumere decisioni;
- f) la capacità economica del nucleo familiare;
- g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali.

2.2 - Progetto personalizzato di intervento

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno con il coinvolgimento dell'utente, l'assistente sociale responsabile del caso definisce, in accordo e collaborazione con la medesima, un progetto personalizzato di intervento, in un'ottica di promozione ed emancipazione, attivando e integrando tutte le risorse, le reti e i servizi che possono concorrere all'attuazione del progetto concordato.

2. Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990¹⁶.

3. Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere sottoscritto dall'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

4. L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

¹⁶ V. la legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

2.3 - Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
- b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
- c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).



CAPO II - Interventi per la domiciliarità

Articolo 3 - Servizio di assistenza domiciliare

3.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato "S.A.D.", è costituito da interventi socioassistenziali erogati a domicilio e nell'ambiente di vita a persone e famiglie fragili in stato di bisogno per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

Il servizio è garantito dal lunedì al sabato (escluse le festività).

3.2 – Finalità

1. Il S.A.D. è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi sociosanitari.

3.3 – Destinatari

1. I destinatari del S.A.D. sono persone o nuclei familiari residenti in uno dei Comuni dell'Unione in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

3.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socioassistenziali di:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
- b) sostegno della rete familiare dell'utente;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

2. La tipologia di prestazione socioassistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.



UNIONE DEI COMUNI della "VALTENESI" *Area Servizi Sociali e Scolastici*

3.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 10, del presente regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di S.A.D. fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

Articolo 4 - Pasti a domicilio

4.1- Descrizione del servizio

Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

Il servizio viene garantito dal lunedì alla domenica (festività comprese).

4.2 - Finalità

Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

4.3 – Destinatari

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone con ridotta autonomia e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.
2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

4.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.
2. Il menù è uguale per tutti gli utenti. Viene garantita, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, specifica attenzione a particolari attenzioni dietetiche solo se documentate da apposita certificazione medica.

4.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 10, del presente regolamento.



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di pasti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

Articolo 5 - Servizio di trasporto sociale

5.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione e socializzazione¹⁷.

Le prestazioni vengono fornite compatibilmente alla disponibilità di personale dipendente o volontario e ai mezzi a disposizione.

5.2 – Finalità

L'accompagnamento sociale è volto a facilitare e consentire l'accesso, in ambito sovracomunale, alla rete dei servizi socio-sanitari-educativi. In tal senso il trasporto non riveste rilevanza propria, ma assume una valenza accessoria, funzionale alla realizzazione e all'integrazione della rete dei servizi per la persona.

5.3- Destinatari

1. Il servizio è rivolto a:

- a. persone disabili e anziani per l'accompagnamento ai rispettivi centri diurni;
- b. persone anziane autosufficienti prive di idonea rete familiare e che non possono utilizzare mezzi propri od anziani parzialmente autosufficienti per l'accompagnamento presso strutture ospedaliere, di riabilitazione, centri diurni integrati, per visite specialistiche, esami strumentali, terapie riabilitative;
- c. altri casi di necessità non rientranti nei sopra citati punti, su relazione motivata del Servizio Sociale di base del Comune.

2. L'accesso prioritario al servizio è destinato alle situazioni in carico al servizio sociale e/o già fruitori dei servizi socioassistenziali;

3. Il servizio potrà altresì essere destinato ad altre attività volte all'aggregazione e socializzazione dei cittadini residenti e appartenenti alle categorie più fragili (anziani, giovani, disabili e minori).

5.4- Tipologia delle prestazioni

1. I trasporti vengono identificati nelle seguenti tipologie:

- 1) Trasporti continuativi: trasporti effettuati giornalmente o più volte nell'arco della settimana, con una cadenza periodica programmabile e di lungo periodo;
- 2) Trasporti saltuari: attuati per rispondere ad esigenze contingenti e temporanee, difficilmente definibili e programmabili nel tempo.

¹⁷ Ai sensi dell'articolo 26 comma 2 della legge n. 104 del 05 febbraio 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità.



UNIONE DEI COMUNI della "VALTENESI" *Area Servizi Sociali e Scolastici*

2. Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune o del soggetto gestore, o con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, in comodato d'uso gratuito all'ente, ove possibile dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili.
3. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.
4. Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente e l'accompagnamento all'interno della struttura di destinazione.
5. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

5.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Per il suddetto servizio è prevista una quota di compartecipazione alla spesa degli utenti, come da tabella riportata nell'allegato B – costi di compartecipazione. Le tariffe sono ottenute sommando una quota fissa di € 5,00 più il 30% del costo chilometrico di esercizio di autovetture elaborato dall'Acì, calcolato sul totale chilometrico del percorso (andata/ritorno), considerando come punto di partenza la sede dell'Unione Comuni Valtenesi a Manerba del Garda. Per gli spostamenti tra i comuni all'interno dell'Unione è prevista una tariffa fissa di € 5,00. Per gli spostamenti saltuari all'interno del proprio comune di residenza non è prevista alcuna quota di compartecipazione del servizio. In caso di spostamenti periodici all'interno del proprio comune è prevista una quota di compartecipazione del servizio forfettaria stabilita in €2,00 a viaggio.
2. Non è prevista alcuna partecipazione alla spesa per le situazioni in carico al servizio sociale, su valutazione del servizio sociale.
3. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di viaggi effettuati per la tariffa individuata secondo le modalità indicate al punto 5.5 comma 1.

Articolo 6 - Servizio infermieristico

6.1. Descrizione del servizio e tipologia delle prestazioni

1. Il servizio infermieristico consiste in prestazioni di assistenza infermieristica al domicilio degli assistiti residenti nei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Valtenesi, per l'effettuazione di:
 - Prelievo venoso, capillare;
 - Ritiro e consegna esiti esami ove richiesto;
 - Ritiro campioni per laboratorio;
 - Iniezioni intramuscolari e sottocutanee.
2. La prestazione, come sopra definita, è erogata, dalle ore 7.00 alle ore 10.00 dal lunedì al venerdì (escluse le festività infrasettimanali) tranne per i cicli di iniezioni che devono essere svolti con continuità.



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

6.2. Destinatari

1. Il servizio è rivolto, principalmente, a cittadini residenti della terza età, ed in specifico:

- alle persone anziane residenti a partire da 65 anni di età;
- a persone appartenenti ad altre fasce di età in condizioni sociosanitarie particolari, segnalate dai medici presenti sul territorio o valutate dall'ufficio servizi sociali;
- a persone sole, senza familiari vicini o in gravissime difficoltà che necessitano temporaneamente ed occasionalmente di prestazioni da parte di un operatore socio sanitario specializzato.

1. Per accedere al Servizio Infermieristico, è necessario contattare telefonicamente l'ufficio Servizi Sociali del comune di residenza **almeno una settimana prima** della data per cui è richiesto il prelievo (le richieste che non rispetteranno tale preavviso non potranno essere soddisfatte).

6.3 Rimborso al costo del servizio

Per il Servizio infermieristico è prevista una quota di rimborso alla spesa da parte degli utenti pari a € 3,00 per le iniezioni, € 5,00 per i prelievi e per il ritiro di campioni urine/feci, fatte salve disposizioni diverse deliberate dalle singole Amministrazioni Comunali.



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

CAPO III - Interventi socioeducativi

Articolo 7 - Intervento educativo domiciliare disabili (SEDH)

7.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza educativa domiciliare disabili adulti è costituito da un complesso di attività ed interventi socioeducativi rivolti a persone disabili, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

7.2 - Finalità

Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche della persona disabile, al supporto al compito educativo della famiglia, alla socializzazione ed integrazione del disabile nel proprio territorio di appartenenza.

7.3 – Destinatari

1. Destinatari del servizio sono persone con disabilità certificata e/o verbale di invalidità, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che vivono difficoltà di relazione all'interno del proprio nucleo familiare e che necessitano di un percorso educativo individualizzato collocabile in ambito familiare o territoriale.

2. Accedono prioritariamente al servizio le persone disabili che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

7.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socioeducative volte a consolidare e/o mantenere:

- a) le conoscenze;
- b) l'esecuzione dei compiti della routine quotidiana;
- c) le capacità comunicative;
- d) la cura della propria persona;
- e) l'adempimento di azioni e compiti domestici;
- f) le regole relazionali e sociali.

2. La tipologia di prestazione socioeducativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

7.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 10 del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore fruito nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

Articolo 8. Assistenza all'autonomia per l'inclusione di minori disabili presso centri estivi

8.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza all'autonomia per l'inclusione di minori disabili presso centri estivi è costituito da attività di supporto all'autonomia ed alla comunicazione del minore disabile che si realizzano nell'ambito dei centri estivi, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti degli stessi.

8.2 - Finalità

Il servizio è finalizzato a favorire l'integrazione di minori disabili all'interno della proposta ludico-educativa dei centri estivi nel periodo di sospensione delle attività scolastiche.

8.3 - Destinatari

Destinatari del servizio sono i minori disabili per i quali è riconosciuta, durante l'anno scolastico che precede l'attività estiva, la necessità dell'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale.

8.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio assistenza all'autonomia di minori disabili presso centri estivi viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socioeducative volte a consolidare e/o mantenere l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione del minore disabile con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nella integrazione nel contesto ludico-educativo.

2. Il servizio è riconosciuto per un monte ore massimo per l'intero periodo estivo richiesto di 140 ore e per un monte ore massimo settimanale di 35 ore;

3. Qualora lo stanziamento complessivo non fosse sufficiente a garantire le ore di assistenza educativa richieste, le stesse verranno proporzionalmente ridotte in base alle risorse disponibili.

4. Il servizio è riconosciuto, di norma, ai minori che frequentano i centri e le attività diurne ubicati sul territorio comunale. Il servizio sociale si riserva di valutare l'accoglimento anche delle richieste di assistenza presso centri situati in altri Comuni, in accordo con l'ente gestore a cui è affidato il servizio e secondo principi di sostenibilità.

8.5 - Compartecipazione al costo del servizio

Il servizio non prevede alcuna compartecipazione.



UNIONE DEI COMUNI della "VALTENESI" *Area Servizi Sociali e Scolastici*

Articolo 9 - Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.)

9.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato "A.D.M.", consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o sul territorio.

9.2 – Finalità

Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

9.3 – Destinatari

1. Sono destinatari del servizio i minori e le rispettive famiglie:

- a) destinatari di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- b) che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

9.4 - Tipologia delle prestazioni

1. L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.

2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

9.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 10 del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza domiciliare minori fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

3. Nei casi di cui al punto 9.3 a) non è prevista alcuna compartecipazione.



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

Articolo 10 - Servizio di incontri protetti

10.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di incontri protetti consiste in visite protette alla presenza di educatori professionali dedicate all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità disposti dall'autorità giudiziaria

10.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a
- a) promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
 - b) attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
 - c) utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
 - d) garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

10.3 - Destinatari

Destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento familiare, inserimento in comunità d'accoglienza.

10.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.

10.5 - Compartecipazione al costo del servizio

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo in quanto vi è un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

CAPO IV - Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi territoriali, semiresidenziali e residenziali

Articolo 11 – Contributo per l'integrazione di rette dei Servizio di Formazione all'Autonomia per persone disabili (S.F.A.) e servizi territoriali handicap (C.S.E.)

11.1 - Descrizione dell'intervento

Per i servizi di formazione all'autonomia, di seguito denominato "S.F.A.", e per altri servizi rivolti a persone con disabilità intellettiva (C.S.E.) si prevede un intervento economico per la copertura totale della retta di frequenza nelle strutture a carattere sociale¹⁸ per persone disabili.

Il costo è posto a carico del Comune dall'Ente gestore e liquidato direttamente mediante fattura elettronica.

11.2 - Finalità

1. L'intervento è finalizzato a garantire l'inserimento nel servizio S.F.A. rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale¹⁹. L'inserimento è finalizzato a favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali

2. Il servizio territoriale per persone disabili è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili, anche con disabilità intellettiva (CSE), che offre prestazioni educative e attività ludico ricreative in percorsi socio educativi individualizzati. Il servizio è finalizzato all'acquisizione, potenziamento e sviluppo delle autonomie personali e sociali e accompagnamento nel progetto di vita adulta della persona - sostegno diurno alla "vita familiare" nella gestione del quotidiano.

11.3 Destinatari

1. Il servizio S.F.A. è rivolto a persone disabili che hanno assolto l'obbligo scolastico e che possiedono sufficienti capacità relazionali, adattive e di comunicazione, nonché in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il perseguimento di una maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

2. Il servizio territoriale handicap è rivolto a persone con disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti, che hanno compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico.

11.4 Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio S.F.A. è caratterizzato da progetti educativi individualizzati, offrire occasioni di integrazione in attività socializzanti e di tipo occupazionale, contribuendo all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale, in raccordo con i servizi deputati all'integrazione.

¹⁸ Quali Centri socioeducativi (CSE), ai sensi della D.G.R 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

¹⁹ Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale 13 giugno 2008, n. 7433.



UNIONE DEI COMUNI della "VALTENESI"

Area Servizi Sociali e Scolastici

2. Il servizio territoriale handicap è caratterizzato da interventi integrati di tipo assistenziale, educativo, riabilitativo e socializzante tesi all'integrazione nella vita sociale del territorio.

11.5 Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 10 del presente regolamento.

2. L'Unione si riserva la possibilità di stipulare accordi personalizzati con i familiari, o tutori, o amministratori di sostegno laddove presenti.

Articolo 12 - Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone anziane

12.1 - Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale²⁰ o sociosanitario²¹ per persone anziane, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utente e liquidato direttamente all'ente gestore mediante fattura.

12.2 - Finalità

Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

12.3 - Destinatari

1. Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza anziana che necessita di prestazioni socioeducative, ricreative e sociosanitarie a carattere diurno.

2. Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

²⁰ Quali Centri socioeducativi (CSE), ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

²¹ Quali Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.), Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".



UNIONE DEI COMUNI della "VALTENESI" *Area Servizi Sociali e Scolastici*

12.4 – Contribuzione a copertura del costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio da parte del cittadino fruitore, secondo le modalità specificate all'articolo 10.

2. L'Unione si riserva la possibilità di stipulare accordi personalizzati con i familiari, o tutori, o amministratori di sostegno laddove presenti.

Articolo 13 – Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone disabili

13.1 - Descrizione dell'intervento

Per servizi semiresidenziali si prevede un intervento economico per la copertura totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale²² o sociosanitario²³ per persone disabili.

Il costo è posto a carico del Comune dall'Ente gestore e liquidato direttamente mediante fattura elettronica.

13.2 - Finalità

L'intervento è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

13.3 - Destinatari

Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza disabile che necessita di prestazioni socioeducative, ricreative e sociosanitarie a carattere diurno.

13.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 10 del presente regolamento.

2. L'Unione si riserva la possibilità di stipulare accordi personalizzati con i familiari, o tutori, o amministratori di sostegno laddove presenti.

²² Quali Centri socioeducativi (CSE), ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

²³ Quali Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.), Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

Articolo 14 - Centri diurni per minori

14.1 - Descrizione del servizio

Il centro diurno per minori è un servizio educativo che attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione.

14.2 - Finalità

Il servizio è finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendo le sue autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l'inserimento nel contesto territoriale di appartenenza.

14.3 - Destinatari

Destinatari del servizio sono minori che presentano uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti e dall'esistenza di circostanze che comportino situazioni a rischio di emarginazione e disadattamento per i minori.

14.4 - Tipologia delle prestazioni

Il servizio è caratterizzato dall'offerta di attività volte a contribuire al processo formativo dei ragazzi, all'apprendimento di competenze e abilità sociali, alla costruzione di un positivo rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di aggregazione tra minori con difficoltà familiari e relazionali. Il servizio prevede l'inserimento in strutture che funzionano di norma nelle ore pomeridiane di tutto l'anno scolastico e per parte dell'estate.

14.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 10, del presente regolamento.
2. La quota di compartecipazione giornaliera al costo del servizio corrisponde alla tariffa personalizzata individuata dalla formula di cui all'art. 10 del presente regolamento.
3. Qualora vi sia un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria non è prevista alcuna compartecipazione.



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

Articolo 15 - Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo in regime accreditato (esclusi i ricoveri di sollievo) per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione

15.1 Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario²⁴ ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario²⁵ erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini I.S.E.E., liquidato direttamente all'ente gestore, a seguito di delega espressa da parte della persona beneficiaria o del legale rappresentante.

15.2 Finalità

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:

- alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
- alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza tutelare.

15.3 Destinatari

1. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

- a) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
- b) persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

2. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale.

3. Il limite massimo dell'integrazione del comune di residenza non supererà comunque il valore medio della quota sociale della retta minima delle analoghe strutture accreditate, pubblicate da Regione Lombardia – ATS Brescia – elenco Residenze Sanitarie Assistenziali e delle strutture residenziali per persone con disabilità (R.S.D. e Comunità Sociosanitarie).

²⁴ Quali comunità alloggio, comunità educative, comunità familiari, alloggi per l'autonomia, ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

²⁵ Quali Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA), Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità (RSD), Comunità alloggio sociosanitaria per persone con disabilità (CSS), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

4. Nel caso di accoglienza in strutture residenziali per situazioni di grave emarginazione, si farà riferimento alla retta richiesta dall'Ente gestore, a seguito di presa in carico da parte del Servizio Sociale.

15.4 Modalità di determinazione del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo in regime accreditato (esclusi i ricoveri di sollievo) per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione

1. La determinazione dell'entità del contributo erogabile avviene secondo i criteri specificati all'articolo 11 del presente regolamento.

2. L'utenza può chiedere al servizio sociale comunale il contributo integrativo attestando la propria capacità economica globale come definita ai sensi del precedente art. 11, allegando idonea documentazione. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale²⁶, pena il mancato riconoscimento/concessione dell'intervento economico integrativo comunale.

3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il servizio sociale comunale riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

²⁶ Stante la ratio normativa di favore e sostegno alle necessità assistenziali del cittadino, si ritiene che il progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/2000 sia applicabile, in via analogica, anche alle persone anziane non autosufficienti e alle persone in condizioni di grave emarginazione che richiedono un intervento di assistenza tutelare.



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

Articolo 16 - Integrazione di rette di servizi residenziali per minori

16.1 Descrizione dell'intervento

Per integrazione della retta dei servizi residenziali per minori si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali per minorenni, liquidato direttamente all'ente gestore.

16.2 Finalità

L'integrazione della retta di servizi residenziali per minori è finalizzata a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

16.3 - Destinatari dell'intervento

Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

16.4 – Compartecipazione al costo del servizio

Non è prevista alcuna compartecipazione al servizio.



UNIONE DEI COMUNI
della "VALTENESI"
Area Servizi Sociali e Scolastici

CAPO V - Interventi economici ad integrazione del reddito

Articolo 17 - Interventi di sostegno economico

17.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria²⁷, rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.

3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta dell'Unione dei Comuni della Valtenesi.

17.2 - Finalità

L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

17.3 - Destinatari

Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune aderente all'Unione dei Comuni della Valtenesi, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socioeconomico.

17.4 - Tipologia degli interventi

Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione dell'utenza:

- a) contributi di minimo vitale;
- b) contributi straordinari.

17.4.1 - Contributi di minimo vitale

1. Per contributo di minimo vitale si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'integrazione del reddito dei nuclei familiari che presentano una capacità economica inferiore alla soglia di minimo vitale²⁸.

²⁷ V. articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

²⁸ Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non dispone di risorse economiche per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano



UNIONE DEI COMUNI della "VALTENESI"

Area Servizi Sociali e Scolastici

2. Il valore economico della soglia di minimo vitale, espresso in termini di valore I.S.E.E. massimo per accedere al contributo di minimo vitale, è così determinato: assegno sociale dell'anno precedente rispetto all'anno della richiesta moltiplicato per n. 13 mensilità (es. I.S.E.E. 2021 € 460,28 X 13= € 5.983,64 per soggetto).

3. Accedono al contributo di minimo vitale le persone ultrasessantacinquenni o certificate inabili al lavoro, il cui nucleo familiare presenti una capacità economica inferiore alla predetta soglia di minimo vitale, per i quali vi sia idonea valutazione del servizio sociale professionale.

4. Sono esclusi dal predetto contributo di minimo vitale le persone beneficiarie di misure economiche statali continuative a sostegno del reddito.

5. L'entità del contributo di minimo vitale, suddiviso in rate mensili, sarà pari alla differenza tra il limite derivante dall'applicazione della scala di equivalenza, come stabilito ai sensi della normativa D.P.C.M. 159/2013, e il valore I.S.E.E. del nucleo familiare.

6. Il contributo, come sopra calcolato, è determinato con proprio provvedimento dal Responsabile del Servizio e viene erogato mensilmente con revisione annuale.

17.4.2 - Contributi straordinari

1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

2. Si connotano come situazioni straordinarie od eccezionali di cui al comma 1 del presente articolo le seguenti fattispecie:

- a) decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b) situazione di emergenza abitativa quale procedimento forzoso di rilascio dell'abitazione di nuclei familiari con membri fragili (anziani, disabili, minori, adulti in situazioni di disagio);
- c) situazione di patologia a carico di un componente del nucleo che comporti la fruizione indifferibile di servizi socioassistenziali o sanitari;
- d) necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori, adulti in situazioni di disagio) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura; il nucleo si impegnerà alla rateizzazione del debito residuo;
- e) altre situazioni emergenziali valutate e proposte dal servizio sociale professionale.

3. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e viene deliberato su proposta del Responsabile del servizio dalla Giunta dell'Unione.



UNIONE DEI COMUNI della "VALTENESI"

Area Servizi Sociali e Scolastici

Articolo 18 - Contributi per affido familiare

18.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per affido familiare si intende un beneficio economico forfettario corrisposto alle famiglie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale.

18.2 - Finalità

1. Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso del mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.

18.3 - Destinatari

1. Destinatari del contributo per affido familiare sono:

- i nuclei affidatari;
- i nuclei sottoscrittori di un patto educativo²⁹;

di minori di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti nel Comune.

18.4 - Modalità di erogazione

1. L'Unione dei Comuni della Valtenesi riconosce al nucleo affidatario un contributo economico mensile forfettario in caso di affido familiare, con importo differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale. È altresì riconosciuto un contributo in presenza di sottoscrizione di patto educativo.

Per l'affido a tempo pieno il contributo mensile base previsto è di € 300,00.

Per l'affido a tempo parziale il contributo mensile base previsto è di € 150,00.

2. L'Unione dei Comuni della Valtenesi valuta discrezionalmente l'erogabilità del contributo in caso di affido a parenti entro il quarto grado³⁰ o ad altri adulti legalmente responsabili per il minore in base alle leggi vigenti dell'ordinamento italiano.

3. Potrà essere riconosciuto un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie, quest'ultimo erogato previa valutazione del servizio sociale comunale con il servizio affidi.

4. In caso di minori fino a due anni e minori disabili il contributo base è aumentato del 50%.

5. L'importo del contributo economico per l'affido viene determinato dalla Giunta dell'Unione in sede di determinazione delle rette e delle tariffe.

18.5 – Compartecipazione al costo del servizio

Non è prevista una compartecipazione dei genitori del minore in affidamento.

²⁹ Il patto educativo non scaturisce da nessun dispositivo e prevede la permanenza di un bambino presso una famiglia di appoggio per alcuni momenti della giornata o della settimana, o per periodi limitati (week end o vacanze), senza che tale intervento si configuri come affidamento familiare. Richiede il consenso formale dei genitori e viene sottoscritto dalla famiglia di origine e dalla famiglia ospitante un atto educativo.

³⁰ V. l'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, rubricata "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".